



BERGAMO E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI

EGREGI SIGNORI

CLIENTI

LORO SEDI

Circolare informativa

La presente per informarVi in merito alla Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, nuovo adempimento introdotto dal DL 78/2010, a volte denominato impropriamente dalla stampa *spesometro*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Circolare ministeriale 24E del 30 maggio 2011.

Tale adempimento è stato introdotto “per rafforzare gli strumenti dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA”.

I soggetti obbligati sono tutti i soggetti titolari di partita IVA, persone fisiche o giuridiche.

La Comunicazione riguarda le operazioni, sia di acquisto che di vendita, di importo pari o superiore ad euro 3.000 al netto dell’IVA.

Per “operazioni” non si intende semplicemente “fatture”: nel caso di rapporti economici continuativi o costituiti da una pluralità di manifestazioni economiche (contratti di appalto, fornitura continuativa, somministrazione) è necessario considerare la somma delle fatture relative a tali rapporti ed indicare nella Comunicazione tale somma se superiore alla soglia di 3.000 euro, anche se le fatture prese singolarmente fossero inferiori a tale soglia. Per esempio, la consulenza fornita dal nostro studio rappresenta un rapporto continuativo e tutte le fatture emesseVi in un esercizio vanno considerate unitariamente per la verifica del superamento della soglia; se la soglia dei 3.000 euro viene superata, la somma delle fatture va indicata nella Comunicazione.

Sono escluse dall’adempimento fino al 30.06.2011 le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (per esempio corrispettivi verso privati). Per tali operazioni dopo il 01.07.2011 l’importo rilevante sarà 3.600 euro in quanto comprensivo dell’IVA non separatamente indicata.

Sono escluse dalla Comunicazione le operazioni non rilevanti ai fini IVA, in caso di mancanza di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). Solo a titolo indicativo e non esaustivo non sono da considerare le operazioni che fanno riferimento ai seguenti articoli della legge IVA: Fuori campo art.7 e ss. (operazioni territorialmente non rilevanti in Italia), Escluse art.15 (riaddebiti delle spese anticipate), Escluse art.2/3. Sono escluse anche le operazioni con contribuenti “minimi” che emettono fatture non soggette ad IVA ai sensi della L.244/2007.

Rientrano invece le operazioni soggette al regime del margine e le operazioni con controparte italiana soggette a reverse charge (cessioni di immobili, di rottami, ecc.).

Sono inoltre escluse tutte le operazioni già tracciate dall'Amministrazione Finanziaria: importazioni, esportazioni, operazioni con soggetti UE monitorate con modelli Intrastat, operazioni con soggetti economici ubicati nei Paesi cosiddetti "black list" monitorate dalla relativa comunicazione, operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria (per esempio quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari).

Un recente provvedimento ha escluso inoltre le operazioni effettuate nei confronti di privati il cui pagamento avviene tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da istituti bancari e finanziari esclusivamente italiani.

Per l'anno solare 2010, il limite è stato elevato a 25.000 euro e riguarda solo le operazioni soggette a obbligo di fattura.

Le comunicazioni andranno inviate entro il 31 ottobre 2011, relativamente alle operazioni del 2010, e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno.

Tra i dati da riportare nella Comunicazione, vi sono: l'imponibile IVA e la relativa imposta o, in alternativa, l'evidenziazione della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; la partita IVA della controparte o, in mancanza, il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale dovranno fornire i propri dati, comprensivi di cognome e nome (se persona fisica), luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (si tratta dei dati richiesti dall'articolo 4 del Dpr 605/1973). Gli stessi dati vengono richiesti dal 01.07.2011 per le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura.

Lo studio chiede ai clienti di attivarsi quanto prima presso i propri fornitori di software al fine di installare per tempo il pacchetto applicativo che consenta di estrarre le operazioni da comunicare, ricordando che per il 2010 il limite di importo è 25.000 al netto dell'IVA.

Si consiglia di identificare in modo accurato la controparte di ogni operazione prima dell'emissione di fatture e/o scontrini fiscali, richiedendo i dati anagrafici completi nel caso di persone fisiche, denominazione, ragione sociale e sede legale nel caso di persone giuridiche.

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Bergamo e Associati